



Schema di accordo

Accordo per la realizzazione del progetto “Interventi a sostegno dei servizi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia non statali nel territorio regionale del Veneto per il triennio da settembre 2022 a settembre 2025”

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), avente codice fiscale 80007580279, partita iva 02392630279 e sede a Venezia in Dorsoduro 3901, rappresentata da..., nata/o a... il..., che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con..., in appresso, per brevità, denominata “Regione”,

e

l’Associazione Regionale Comuni del Veneto (A.N.C.I. Veneto), avente codice fiscale 80012110245 e sede a Selvazzano Dentro (PD) in via Cesarotti 17, rappresentato da..., nata/o a... il...

Premesso che, con la deliberazione numero... del..., la Giunta Regionale ha approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente accordo ha per oggetto il supporto tecnico operativo ai territori e l’individuazione di forme di coordinamento tra la Regione del Veneto e i Comuni al fine di garantire una gestione unitaria, efficiente e di continuità dei processi relativi alle scuole dell’infanzia paritarie e ai servizi per la prima infanzia di cui alla Legge regionale del 3 aprile 1980, n. 23 *Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale* e alla Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 *Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi per la prima infanzia: asili nido e servizi innovativi*.

Articolo 2 - Impegni di A.N.C.I. Veneto

A.N.C.I. Veneto dovrà garantire competenze in riferimento alle funzioni e ai compiti amministrativi con particolare riguardo alle seguenti attività:

1. offrire un adeguato servizio di assistenza ai Comuni nella ricognizione dei servizi educativi e nella verifica e aggiornamento delle autorizzazioni e degli accreditamenti rilasciati dagli enti locali;
2. fornire supporto tecnico/operativo all’U.O. per offrire un adeguato servizio di assistenza ai Comuni nell’attività di aggiornamento dei servizi educativi in termini di variazione dei beneficiari dei contributi regionali e statali in seguito a chiusure, cessazioni o subentri;
3. garantire supporto tecnico/operativo all’U.O. per offrire un adeguato servizio di assistenza ai Comuni nell’attività di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti statali di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025.

Il supporto all’U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile riguarderà soprattutto aspetti di carattere tecnico ed amministrativo, relativamente alle attività dell’U.O. stessa, al fine di garantire una gestione unitaria, efficiente e di continuità dei processi relativi ai servizi educativi.



A tal fine, A.N.C.I. Veneto si avvarrà n. 2 collaboratori con orario di lavoro di 36 ore settimanali ciascuno, con un inquadramento di livello "C" di cui al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali" del 21.5.2018, che dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

1. Diploma di laurea triennale appartenente alle seguenti classi:
 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe L-36);
 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (classe L-37);
 - Scienze sociologiche (classe L-40);
 - Scienze della comunicazione (classe L-20);
 - Scienze e tecnologie informatiche (L-31);
 - Statistica (L-41);
 - Scienze economiche (L-33);
2. conoscenza del funzionamento della pubblica amministrazione e degli elementi base di diritto amministrativo e diritto degli enti locali;
3. livello medio-alto di competenze e conoscenze informatiche.

Le 2 risorse umane saranno coinvolte, in affiancamento al personale regionale, in compiti essenzialmente tecnici e di ausilio amministrativo, in funzione esecutiva delle direttive provenienti dall'U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.

Articolo 3 - Responsabili del coordinamento delle attività

I responsabili designati per il coordinamento delle attività sono:

- per la Regione, il Direttore dell'U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile della Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale;
- per A.N.C.I. Veneto, il Direttore A.N.C.I. Veneto o suo delegato.

Articolo 4 - Impegni della Regione

Per le attività di cui al punto 2., da svolgersi nel triennio da settembre 2022 a settembre 2025, la Regione corrisponde ad A.N.C.I. Veneto l'importo complessivo di euro 323.000,00, di cui euro 107.600,00 nell'esercizio 2022; euro 107.700,00 nell'esercizio 2023 ed euro 107.700,00 nell'esercizio 2024.

La Regione fornirà tutti i dati necessari alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, in particolare metterà a disposizione ogni elemento di valutazione in possesso dell'U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile della Direzione Servizi Sociali dell'area Sanità e Sociale e curerà, col supporto tecnico di A.N.C.I. Veneto, tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, in base ad una concorde analisi della Regione e di A.N.C.I. Veneto.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dell'importo assegnato

La Regione erogherà ad A.N.C.I. Veneto gli importi di cui all'art. 4 previa comunicazione annuale di avvio effettivo delle attività, da parte di A.N.C.I. Veneto, e quest'ultima sarà tenuta, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività riferite ai periodi da settembre 2022 a settembre 2023, 2023/2024, 2024/2025, alla presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella concessa dalla Regione del Veneto, ANCI Veneto sarà tenuta alla restituzione della maggiore erogazione.

Ai fini della rendicontazione, le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento dell'U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data del termine del progetto;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- se inerenti ai costi indiretti, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria).

Vista la natura della collaborazione condivisa tra due enti pubblici e ricadente negli scopi istituzionali dei due enti, s'intende che l'attività in oggetto è al di fuori del campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del



comma quarto dell'articolo 4 del decreto numero 633 del 26.10.1972 del Presidente della Repubblica.

Articolo 6 - Risultati, proprietà degli elaborati e riservatezza

I risultati dell'attività saranno patrimonio comune della Regione e di A.N.C.I. Veneto e potranno essere utilizzati per le rispettive finalità d'istituto. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovrà avvenire con l'indicazione sia della Regione che di A.N.C.I. Veneto. La Regione e A.N.C.I. Veneto si impegnano ad osservare e a far osservare, ai loro rispettivi collaboratori, l'obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente accordo, informazioni di natura confidenziale quali, ad esempio, informazioni tecnico-amministrative e operative, progetti presenti e futuri, strategie o, comunque, informazioni che, nel momento della divulgazione, non siano ancora di pubblico dominio.

Articolo 7 - Durata

Il programma di lavoro avrà la durata di 36 mesi e decorre dalla data della sottoscrizione dell'accordo. Il presente accordo potrà essere prorogato di 6 mesi, nel caso in cui ciò, con parere debitamente motivato, sia concordemente ritenuto necessario e utile dai responsabili del coordinamento delle attività della Regione e di A.N.C.I. Veneto, senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto, oltre a quelli di cui all'articolo 4.

Articolo 8 - Responsabilità nei confronti di terzi

A.N.C.I. Veneto esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.

La Regione e A.N.C.I. Veneto prendono atto che gli obblighi previsti dal decreto-legislativo 9.4.2008, numero 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" gravano sull'ente ospitante per quanto riguarda il personale che si trovasse presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente accordo.

Articolo 9 - Recesso

Qualora l'attuazione dell'accordo dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità definite, A.N.C.I. Veneto si impegna ad eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata, sarà fissato dalla Regione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'importo di cui all'articolo 5, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.

Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso ad A.N.C.I. Veneto, il presente accordo è risolto di diritto. Il recesso della Regione non avrà effetto per la somma già erogata ed utilizzata da A.N.C.I. Veneto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.

In pendenza del giudizio, le parti non sono sollevate da alcuno degli obblighi previsti nel presente accordo.

Articolo 11 - Spese di bollo

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131.

Articolo 13 - Firma digitale

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, di cui al Decreto-Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, in particolare, rispettivamente, dell'articolo 24 e articolo 1.

Articolo 14 - Rinvio



Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia e ai regolamenti delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore
dell' U.O. Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile

Per ANCI Veneto
Il Rappresentante legale

